

GLI ATTI DI DESTINAZIONE
NEL NUOVO ART. 2645-*TER* C.C.:
ASPETTI CIVILISTICI E FISCALI

Dott. Luciano De Angelis

“Trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche.

Gli atti in forma pubblica con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell’articolo 1322 c.c., secondo comma, possono essere trascritti al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione; per la realizzazione di tali interessi può agire, oltre al conferente, qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente stesso. I beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall’articolo 2915, primo comma, solo per debiti contratti per tale scopo”.

CHI PUÒ COSTITUIRE IL FONDO PATRIMONIALE

Conferente

Colui che intende porre in essere la destinazione del bene in favore di uno dei soggetti giuridici indicati dalla norma.

Beneficiario

Persona fisica o giuridica indicata nell'atto


Esecutore (*eventuale*) persona incaricata attraverso il mandato all'amministrazione del vincolo.

IN PRATICA

Il disponente può:

- ❑ vincolare beni rispetto ai quali è titolare di un diritto reale. Non è necessario un atto di trasferimento;
- ❑ imporre il vincolo su un bene:
 - che rimane nella propria disponibilità;
 - che viene trasferito ad un terzo contestualmente all'imposizione;
 - che viene trasferito successivamente.

L'OGGETTO DEL VINCOLO




- Beni immobili, *ex art.812 c.c.*
- Beni mobili registrati, *ex art. 815 c.c.*
- e relativi frutti

TRASCRIVIBILITÀ - PUBBLICITÀ

Il principio di tassatività dell'ipotesi di trascrizione di cui all'art. 2643 c.c. hanno reso necessario l'introduzione dell'art. 2645-ter c.c.

Efficacia dichiarativa della pubblicità

ATTRAVERSO LA
TRASCRIZIONE,
L'ATTO DI
DESTINAZIONE
DIVIENE





**OPPONIBILE AI
TERZI**

DURATA DEL VINCOLO

Durata limitata

non superiore a
90 anni

non superiore alla
vita del beneficiario




**BENEFICIARIO P.A. o
SOGGETTO GIURIDICO**

**BENEFICIARIO
PERSONA FISICA**

**Cause specifiche di cessazione possono essere presenti
nell'atto di destinazione**

EFFETTI DELL'ATTO DI DESTINAZIONE

RIDUCE LA
GARANZIA
PATRIMONIALE
DEL CREDITORE
(art. 2740 c.c.)




RICHIEDE LA
OGGETTIVA
MERITEVOLEZZA
DELL'INTERESSE
PERSEGUITO

**I MEZZI DESTINATI ALLO SCOPO
DOVRANNO ESSERE “CONGRUI”**

EFFETTI DELL'ATTO DI DESTINAZIONE


**Tutela dei creditori
e dei terzi**



L'atto di destinazione è una delle ipotesi derogatorie al principio generale della responsabilità patrimoniale

Quali sono le azioni a tutela dei terzi?


Azione revocatoria, accertamento della natura simulata, dichiarazione di inopponibilità per mancanza di meritevolezza



- 1. Impiego dei beni conferiti e dei frutti per il solo scopo della realizzazione della destinazione**
- 2. Inopponibilità ai beneficiari degli atti di disposizione dei beni vincolati**
- 3. Opponibilità ai creditori particolari del disponente**

SCOPO


**OGGETTO DI
ESECUZIONE**



**Beni oggetto
dell'atto di
destinazione
trascritto**

**Solo per debiti
contratti per la
stessa finalità cui è
rivolto l'atto**

Si può disporre del bene oggetto dell'atto?




La disposizione è legittima

- 1. Alienazione,**
- 2. Conferimento,**
- 3. Riduzione,**
- 4. Affitto**

Dubbia la revoca *ad nutum*

LA MERITEVOLEZZA DELL'INTERESSE

L'atto deve tendere
alla realizzazione
di **interessi
meritevoli** ai
sensi dell'art.
1322 c.c.




Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purchè siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico.

LA MERITEVOLEZZA DELL'INTERESSE

Meritevolezza come apprezzamento positivo del fine

- ❑ Interessi rilevanti:
 - del disponente
 - del bene stesso
 - dei beneficiari



AMBITI DI APPLICAZIONE

Famiglia

- 1. Dovere di contribuzione nella famiglia legittima e di fatto**
- 2. Obbligo di mantenimento della prole**
- 3. Mantenimento del coniuge separato e assegno divorzile**

AMBITI DI APPLICAZIONE

Altre ipotesi rilevanti

1. Sostegno di soggetti deboli: minori o disabili.
2. Previdenza e assistenza in ambito lavorativo.
3. Avviamento ad una professione o ad un'arte.
4. Onlus, assistenza sociale, socio-sanitaria e di beneficenza.
5. Soggetti aventi determinate caratteristiche individuabili sulla base della normativa speciale.

INTERESSI MERITEVOLI

1. Finalità che per il legislatore costituiscono “impresa sociale” (DLgs. 155/2006).
2. Bisogni della famiglia ex art. 170 c.c.
3. Premi di nuzialità, opere di assistenza e simili (ex art. 699 c.c.).
4. Finalità di previdenza ed assistenza in ambito lavorativo (ex art. 2117 c.c.).
5. Costituzione di “Patrimoni separati” ex art. 2447 C.C.

INTERESSI MERITEVOLI

6. Destinazione al sostenimento di spese relative all'istruzione, educazione e avviamento al lavoro del figlio, anche portatore di disabilità (art. 439 e 742 c.c., art. 1 L. 104/92).
7. Destinazione a favore di ONLUS (DLgs. 460/2007).
8. Destinazione a persone fisiche deficitarie in termini psichici, economici, familiari e fisici, tossicodipendenti, alcolisti, ecc.
9. Soggetti che necessitano di amministratore di sostegno (L. 6/2004)

INTERESSI MERITEVOLI

10. Anziani non autosufficienti (Carta di Nizza, 14/11/2000).
11. Tutela del fanciullo in generale (oggetto di tutela internazionale: “Convenzione sui diritti del fanciullo” di New York il 20.11. 1989, ratificata dal nostro paese con la legge n.176 del 1991).
12. La protezione, l'inclusione e la partecipazione delle persone con disabilità in tutte le politiche che direttamente le riguardano e nella vita sociale in generale (Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità approvata dall'Assemblea della Nazioni Unite il 13.12.2006, firmata dall'Italia il 30.03.2007).

INTERESSI MERITEVOLI

13. Destinazione del patrimonio associata alla regolamentazione degli interessi del coniuge non economicamente autosufficiente o a quelli dei figli, in aggiunta a quella dedotta nell'ammontare dell'assegno di separazione o di divorzio.
14. **Tutela delle convivenza *more uxorio* (*famiglie di fatto*).**
15. Nel caso di separazione o divorzio il vincolo può essere disposto a favore di un coniuge o dei figli minorenni o maggiorenni (Trib. Reggio Emilia 26/3/2007).

INTERESSI MERITEVOLI

L'impiego del vincolo di destinazione nella crisi d'impresa

Si tratta di un vincolo costituito da terzi a favore di una società che sia indebitata verso degli istituti di credito per cui intenda presentare:

- un piano idoneo a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria e ad assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria ai sensi dell'art. 67 co. 3 lett. d) R.D. 267/42;
- un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182-*bis* R.D. n. 267/42;
- un concordato preventivo ai sensi degli artt. 160 e segg. legge fallimentare.

L'impiego del vincolo di destinazione nella crisi d'impresa

COME FUNZIONA

**Il soggetto
disponente**



per agevolare il buon esito delle procedure
(o nel caso si siano verificati segnali concreti di ripresa,
consentire alla società di uscire dallo stato di difficoltà
in cui si trova proseguendo nella sua normale attività)

destina, per un periodo di tempo stabilito,



un determinato immobile di sua proprietà a vantaggio degli istituti creditori


- 1) per il soddisfacimento dei loro crediti nei confronti della Società;
- 2) per la concessione all'impresa di un differimento dei termini di pagamento dei debiti.

TRIBUNALE REGGIO EMILIA, I SEZ. CIVILE,
26 MARZO 2007


*“È in facoltà del genitore di ottemperare agli obblighi di mantenimento previsti dagli artt. 147 e 148 c.c. mediante **trasferimenti immobiliari una tantum contenuti in un verbale di separazione consensuale o sue modifiche, anziché con un assegno periodico, anche con l'imposizione del vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c. in quanto rispondente all'interesse della prole.”***

RUOLO DEL NOTAIO


Il notaio si LIMITA AL
CONTROLLO DI
LEGALITÀ



Il notaio VALUTA la
MERITEVOLEZZA
DELL'INTERESSE



Responsabilità ex art. 28 legge notarile?



DOTTRINA MAGGIORITARIA PROPENDE PER IL


NO

poiché in caso di mancata meritevolezza l'atto sarà
INEFFICACE e non NULLO

**Il vaglio di meritevolezza ex art. 2645-ter c.c.
è più restrittivo rispetto all'art. 1322 c.c. (giudizio di
liceità)**




Un interesse lecito, anche se immeritevole (al vaglio del tribunale), è sufficiente a salvare la validità dell'atto e la sua efficacia *inter partes*, anche se esso risulterà inidoneo a rendere la destinazione opponibile ai creditori ed ai terzi aventi causa.



Esclusa l'applicazione dell'art. 28 della legge notarile in tutte le ipotesi in cui l'atto di destinazione sia sorretto da un interesse lecito, ancorché riconosciuto non meritevole di tutela in un successivo vaglio giudiziario.


AZIONE DI DIFESA DEL VINCOLO



Il soggetto conferente




La persona con disabilità



La P.A. beneficiaria della destinazione



Qualsiasi altro soggetto interessato



SONO TITOLARI DEL DIRITTO DI AGIRE IN GIUDIZIO PER FAR DICHIARARE MERITEVOLE IL FINE PERSEGUITO ATTRAVERSO L'ATTO DI DESTINAZIONE

FONDO PATRIMONIALE E PATRIMONI DESTINATI A CONFRONTO

	FONDO PATRIMONIALE <i>ex</i> art. 167 c.c.	PATRIMONI DESTINATI <i>ex</i> art. 2645-ter c.c.
INTERESSI TUTELATI	FAMIGLIA	QUALSIASI INTERESSE MERITEVOLE
AMMINISTRAZIONE	ORDINARIA: da ciascun coniuge; STRAORDINARIA: congiuntamente	STABILITE DALL'ATTO NEGOZIALE

FONDO PATRIMONIALE E PATRIMONI DESTINATI A CONFRONTO

	FONDO PATRIMONIALE ex art. 167 c.c.	PATRIMONI DESTINATI ex art. 2645-ter c.c.
OPPONIBILITÀ DEL VINCOLO AL CREDITORE	IL DEBITORE DEVE PROVARE ESTRANEITÀ DEL CREDITO AI BISOGNI FAMILIARI E CONOSCENZA IN CAPO AL CREDITORE DI TALE ESTRANEITÀ	NESSUNA PROVA DEVE ESSERE FORNITA DAL DEBITORE SPETTA AL CREDITORE DIMOSTRARE CHE IL DEBITO È STATO CONTRATTO PER LA REALIZZAZIONE DEL FINE DI DESTINAZIONE

FONDO PATRIMONIALE E PATRIMONI DESTINATI A CONFRONTO

	FONDO PATRIMONIALE <i>ex</i> art. 167 c.c.	PATRIMONI DESTINATI <i>ex</i> art. 2645-ter c.c.
DURATA DEL VINCOLO	IL VINCOLO CESSA IN CASO DI ANNULLAMENTO, SCIoglimento, o CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO	IL VINCOLO CESSA DOPO 90 ANNI O ALLA MORTE DELLA PERSONA FISICA BENEFICIATA

**GLI ATTI DI DESTINAZIONE
NEL NUOVO ART. 2645 TER C.C.:
ASPETTI FISCALI**

PORTATA INNOVATIVA ED INESPLORATA DELL'ISTITUTO

Agenzia del Territorio - Circ. n. 5 del 7/8/2006

Resta caratterizzata da una connotazione del tutto atipica e peculiare, posto che la disposizione di cui all'articolo 2645-ter, unica disposizione di riferimento per la fattispecie, non prevede:

- né una casistica delle possibili finalità cui è preordinato il vincolo di destinazione costituito con gli atti in parola;
- né specifiche regole preordinate all'amministrazione o alla gestione dei beni oggetto di vincolo.

TRASCRIZIONE EX ART. 2645-TER CODICE CIVILE

Per la trascrizione effettuata ai sensi dell'articolo 2645-
ter del codice civile è dovuta la sola imposta **ipotecaria**
in misura fissa, ossia €. 168,00



**Circolare Agenzia del territorio
7 agosto 2006, n. 5/T)**

CIRCOLARE N. 3/2008 AGENZIA ENTRATE

*"La costituzione di un vincolo di destinazione **avente effetto traslativo**, sia essa disposta mediante testamento ovvero effettuata per atto inter vivos, **è soggetta all'imposta sulle successioni e donazioni.***

Di regola l'attribuzione dei beni avviene contestualmente alla costituzione del vincolo.

***In tal caso** l'attribuzione dei beni darà luogo all'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni".*

CIRCOLARE N. 3/2008 AGENZIA ENTRATE

Il vincolo realizzato su beni che, seppur separati rispetto al patrimonio del disponente, rimangano a quest'ultimo intestati, non può considerarsi un atto dispositivo rilevante ai fini dell'applicazione dell'imposta..."di donazione.

In mancanza di efficacia traslativa è dunque dovuta solo l'imposta in misura fissa di € 168,00 prevista per gli atti privi di contenuto patrimoniale (art. 11, Tariffa Parte I D.P.R. n. 131/86)".

IMPOSTE SUI REDDITI

Nell'ambito del Tuir non vi
è una disposizione che
disciplini la specifica
fattispecie.

**L'art. 4 del Tuir riguarda solo il
fondo patrimoniale**

Sul vincolo di
destinazione
Ex art. 2645-ter

**esiste solo dottrina
(scarsa)
e non univoca!**

IMPOSTE SUI REDDITI: DOTTRINA

- 1) I redditi restano imputati al titolare giuridico dei beni (disponente);
- 2) i redditi sono imputati al beneficiario del vincolo di destinazione (beneficiario);
- 3) i redditi sono astrattamente tassabili in capo al patrimonio separato.

IMPOSTE SUI REDDITI: BENI IMMOBILI


Agenzia entrate – Ris. n.
394 del 22/10/2008

Il comodatario affitta
l'immobile



Il reddito lo deve
dichiarare il proprietario

Se il beneficiario del vincolo
affitta l'immobile il reddito
lo dichiara



il proprietario
o il beneficiario del vincolo
??